



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“DANTE ALIGHIERI -G. MARCONI”

88837- PETILIA POLICASTRO (KR) VIA A. de GASPERI, 83

Tel 0962/376664 –fax 0962/376664 C.F 91045790796 C.M. KRIC83200C

CIRCOLARE N 48

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

AL DSGA

AL SITO

OGGETTO: FRUIZIONE FERIE DOCENTI ED ATA ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la nota n. 75233 del 27 marzo 2025, ha fornito agli Uffici Scolastici Regionali chiarimenti in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non fruite dal personale docente con contratto a tempo determinato, alla luce di numerosi contenziosi e di orientamenti consolidati della giurisprudenza.

Il decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, all’articolo 5, comma 8 (Legge 135/2012), ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, salvo casi specifici (decesso, malattia, infortunio, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità). A tale disposizione è stata affiancata una deroga introdotta dalla legge 228 del 24 dicembre 2012, che ha previsto per i docenti con contratto a tempo determinato (supplente breve e saltuario, o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche), la possibilità, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli fruiti, di liquidare economicamente i giorni di ferie non fruibili.

Secondo quanto disposto dal CCNL Istruzione 2019-2021, le ferie per il personale a tempo determinatosono proporzionali al servizio prestato.

In via generale, i docenti devono fruire delle ferie dovute nel **periodo di sospensione delle lezioni**, giusta art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007.

Tali ferie, unitamente alle festività soppresse, devono essere fruita durante le **sospensioni dell'attività didattica**, come previsto dai calendari regionali.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato).

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti). Si precisa che il personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie. Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lia De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art.3 c.2 D Lgs 39/93